

# **Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)**

**Modifica del 2 marzo 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 settembre 1998<sup>1</sup> concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutto il testo l'espressione «Atto legislativo di base CE/CEE» è sostituita con l'espressione «Atto legislativo di base UE».*

*N. 1.2.1.2*

1.2.1.2 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l'OETV.

*N. 2.4.2*

	Atto legislativo di base UE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.4.2	Dati prescritti	2009/139/CE	

<sup>1</sup> RS 741.414

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

2 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova